

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità fiscali

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

La legge di Bilancio 2026 contiene importanti novità in materia fiscale. Si va dalla riduzione dell'IRPEF (con il passaggio dell'aliquota intermedia dal 35% al 33%) alla nuova disciplina sui dividendi, dalla definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023 (rottamazione quinquies) alla riedizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci. Non mancano poi tante altre novità in materia di reddito d'impresa: meritano attenzione quelle relative alla ritenuta (dello 0,5% nel 2028 e dell'1% dal 2029) sulle transazioni B2B, quelle che interessano il comparto bancario e assicurativo e la revisione della disciplina fiscale sugli affitti brevi.

Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2026 contiene alcune importanti disposizioni riguardo alla tassazione sia delle persone fisiche che delle imprese.

Per le **persone fisiche**, giusto per citarne alcune, le novità interessano i contribuenti in generale con la **rimodulazione dell'IRPEF** riducendo l'aliquota intermedia dal 35% al 33% con risparmi per i contribuenti fino a 200.000 euro di reddito.

Non mancano poi alcune importanti novità per tutti i contribuenti che hanno debiti con il fisco, i quali potranno aderire a una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento (**rottamazione quinquies**).

Le imprese, invece, sono interessate da norme che interessano la tassazione dei **dividendi**, l'**assegnazione agevolata** di beni ai soci e l'estromissione di beni da parte delle imprese individuali.

Da segnalare anche la disposizione che inasprisce la tassazione degli **extraprofitti per banche e assicurazioni**.

Non mancano, poi, importanti modifiche alla disciplina degli **affitti brevi**, con una stretta ai fini della qualificazione dei redditi come redditi d'impresa, e delle **detrazioni per spese edilizie**, che viene confermata nella versione 2025 anche per il periodo d'imposta 2026.

Proviamo, di seguito, a riportare una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali.

Rimodulazione delle aliquote IRPEF

(commi 3-4)

Da periodo d'imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro: 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
- c) oltre 50.000 euro: 43%.

Leggi anche [Aliquota IRPEF al 33% con la legge di Bilancio 2026: a chi conviene](#)

Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali (art. 16-ter del TUIR), si dispone che per i titolari di un **reddito complessivo superiore a 200.000 euro** l'**ammontare della detrazione** dall'imposta lorda è **diminuito** di un importo pari a **440 euro** in relazione ai seguenti oneri:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013) che sono detraibili dall'imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

(commi 7, 12)

Gli **incrementi retributivi** corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, costituita da un'**aliquota del 5%**, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore a 33.000 euro.

Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).

Imposta sostitutiva su premi di risultato

(commi 8, 9, 12)

Si modifica, in via transitoria la disciplina - relativa ai lavoratori dipendenti privati - dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni **emolumenti retributivi**, costituiti da **premi di risultato** e da **forme di partecipazione agli utili d'impresa**.

In particolare, con le modifiche introdotte, per gli **anni 2026 e 2027**, si stabilisce:

- la riduzione dell'**aliquota** dell'imposta sostitutiva fissandola all'**1%** contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;

- l'elevamento del **limite annuo** dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a **5.000 euro** lordi fissato, prima delle modifiche, a 3.000 euro.

Resta confermato che l'applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo

(commi 10, 11, 12)

Si introduce, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con **esclusione** dell'ambito delle attività del **settore turistico alberghiero**, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con **aliquota del 15%** con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri

emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Detassazione piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti

(comma 13)

Si applica anche per il 2026 la norma ([art. 6, legge n. 76/2025](#)) secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i **dividendi corrisposti ai lavoratori** e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono **esenti** dalle imposte sui redditi **per il 50%** del loro ammontare.

Buoni pasto elettronici

(comma 14)

Passa da 8 a **10 euro** il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Leggi anche [Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione fiscale sale a 10 euro](#)

Agevolazione IRPEF coltivatori diretti e IAP

(comma 15)

Anche per il 2026, ai fini dell'IRPEF, i **redditi dominicali e agrari** posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ([art. 1, D.Lgs. n. 99/2004](#)), iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000,00 euro, 0%;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;
- oltre 15.000,00 euro, 100%.

Impianti fotovoltaici con moduli a terra

(comma 16)

La norma secondo cui le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà pari a 260.000 kWh anno determinano il **reddito d'impresa** nei modi ordinari ([art. 1, comma 423-bis, legge n. 266/2005](#)), si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.

Locazioni brevi

(comma 17)

A partire dal 2026, pur restando confermata l'aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d'impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.

Leggi anche

- Affitti brevi: la soglia imprenditoriale scende a due appartamenti

- Affitti brevi in regime d'impresa: possibile autogol per l'erario?

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere

(commi 18-21)

In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è stato confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del **trattamento integrativo speciale**, pari al **15% della retribuzione lorda**, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

Leggi anche Lavoratori del turismo: come funzionerà il trattamento integrativo speciale nel 2026

Bonus edilizi

(comma 22)

Si proroga a tutto il 2026, la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la legge di Bilancio 2025. Pertanto, si applicano le seguenti percentuali di detrazioni:

- **36%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;

- **30%** delle spese sostenute nel **2027**.

È prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le **prime case**. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 e 2026 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per il 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili

(comma 22)

Si stabilisce che la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica **anche per le spese sostenute nel 2026** e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025.

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da neo-residenti

(commi 25-26)

Passa da 200.000 a **300.000 euro** l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria **residenza fiscale** in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (art. 24-bis TUIR).

La norma innalza inoltre da 25.000 a 50.000 euro l'importo ridotto dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati dai **familiari** per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.

Leggi anche

- Neo-residenti: la flat tax sale a 300.000 euro dal 2026

- Flat tax neo-residenti: un regime da ripensare?

Regime forfetario

(comma 27)

Si estende all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 12, legge n. 207/2024) che ha elevato da 30.000 a **35.000 euro** la **soglia** di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è **precluso** l'accesso al regime forfetario.

Leggi anche Regime forfetario: la soglia per la causa ostativa resta a 35.000 euro

Plusvalenze su cryptoattività

(comma 28)

Modificando la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 24, legge n. 207/2024) si stabilisce che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante **rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione** di crypto-attività, si applica con aliquota ridotta al **26%** con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di **token di moneta elettronica** denominati in euro, di cui all'art. 3, paragrafo 1, n. 7), del regolamento UE n. 2023/1114 (regolamento MiCA).

Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Leggi anche Criptovalute: token di moneta elettronica tassati al 26%

Tobin tax

(commi 29-31)

Con effetto dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, aumenta dallo 0,2% allo **0,4%** l'aliquota della Tobin tax, ovvero l'**imposta sulle transazioni finanziarie** per i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

Inoltre, passa dallo 0,02% allo 0,04% l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano.

Vengono fissati con le stesse percentuali anche i relativi tributi indiretti.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

(commi 35-41)

Si ripropone il regime fiscale temporaneo di **assegnazione agevolata di beni ai soci** che, alla data del 30 settembre 2025, risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci **entro il 30 settembre 2026** versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si **trasformano in società semplici** entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Si applica l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

L'imposta sostitutiva va versata in due rate di cui:

- la prima, pari al 60% entro il **30 settembre 2026**;
- la seconda, pari al restante 40% entro il **30 novembre 2026**.

Inoltre, si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di **estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Leggi anche

- [Assegnazione e cessione agevolate anche nel 2026](#)
- [Affrancamento riserve o assegnazione agevolata? Come scegliere](#)

Tassazione IRES plusvalenze su beni strumentali

(commi 42-43)

Vengono introdotte modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle **plusvalenze realizzate su beni strumentali**, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 ([art. 86 TUIR](#)).

Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate diverse da quelle PEX concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

Nel dettaglio, la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in **5 quote annuali** viene mantenuta per le plusvalenze:

- derivanti dalla **cessione di azienda o ramo di azienda**, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle **società sportive professionistiche** mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

(commi 44-45)

È possibile affrancare, in tutto o in parte, i **saldi attivi di rivalutazione**, le **riserve** e i **fondi**, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 attraverso il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP del **10%**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in **4 rate**, di pari importo, alle seguenti scadenze:

- per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (**30 giugno 2026**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- per le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (**30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Leggi anche

- [Affrancamento di riserve in sospensione ancora al 10% per il 2026](#)
- [Affrancamento riserve o assegnazione agevolata? Come scegliere](#)

Dividendi infra-UE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione

(commi 46-50)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all'Accordo SEE con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni percepiti da **banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione** italiane **non concorrono** a formare la base imponibile IRAP nella misura del **95%** del loro ammontare, a **condizione** che:

- (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell'[allegato I](#), parte A, della [direttiva n. 2011/96/UE](#);
- (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro UE, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
- (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
- (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
- (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Per i **precedenti periodi di imposta**, si riconosce la possibilità di presentare [istanza di rimborso dell'IRAP](#) riferita all'eccedenza rispetto al 5% dei dividendi che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi.

Viene altresì riconosciuta la possibilità di utilizzare il relativo credito in **compensazione** per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'extra-profitto delle banche come disciplinata dalla stessa legge di Bilancio 2026.

Tassazione dei dividendi

(commi 51-55)

Introdotte alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Innanzitutto, viene stabilito che la **non concorrenza** alla formazione del reddito imponibile **limitatamente al 60%** del loro ammontare riguarda le plusvalenze PEX relative a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro ([art. 58](#), comma 2, [TUIR](#)).

Inoltre, viene definito il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del **reddito imponibile IRPEF**, sia degli imprenditori individuali che delle società ed enti IRES, stabilendo alcune soglie di tassazione per:

a) partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) i titoli e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni ([art. 44](#), comma 2, lettera a, [TUIR](#)) e ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili ([art. 109](#), comma 9, lettera b, [TUIR](#)) di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

La tassazione, in questi casi, si attesta:

- al **58,14%** per le imprese individuali;

- al **5%** per i soggetti IRES.

Gli stessi limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano alle plusvalenze esenti - c.d. PEX ([art. 87 TUIR](#)).

Viene modificata anche la **disciplina sulle ritenute** ([art. 27](#), [D.P.R. n. 600/1973](#) e, dal 2026, [art. 55](#), [D.Lgs. n. 33/2025](#)) stabilendo che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all'Accordo SEE inclusi nell'apposita lista e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti sopra indicati (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%) e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le nuove disposizioni si applicano alle **distribuzioni dell'utile** di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Per la **determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), applicando il **criterio storico**, si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Leggi anche [Dividend exemption e PEX: cosa cambia con la legge di Bilancio 2026](#)

Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese

(commi 56-58)

In deroga al regime di deducibilità integrale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi 3, le perdite attese su crediti verso la clientela

rilevate in bilancio, secondo il c.d. ECL model di cui all'IFRS 9, sono deducibili (ai fini IRES ed IRAP) per gli intermediari finanziari in 5 quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.

Si dispone, inoltre, che le **attività per imposte anticipate** (DTA) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d'imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta.

Imposta sulle assicurazioni

(commi 59-64)

Con riferimento ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 viene modificata la disciplina sulle imposte sulle assicurazioni (legge n. 1216/1961; dal 2026, D.Lgs. n. 174/2024) fissando al 12,50% per ogni 0,051 euro la tassa sulle assicurazioni dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

L'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

Valutazione titoli

(commi 65-67)

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro **valore di iscrizione**, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra destinano a una **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Contributo straordinario extra-profitto delle banche

(commi 68-73)

Si introduce una **presunzione legale** secondo la quale, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume, salvo eccezioni, **prioritariamente distribuita** la **riserva** che i soggetti passivi dell'imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell'imposta medesima. In tal caso la **riserva è tassata con aliquota al 40%** e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l'imposta straordinaria.

Viene anche introdotto un **contributo straordinario pari al 27,5%** per l'affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

Il contributo straordinario:

- si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno

contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate.

- è liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato;
- è indeducibile;
- deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

IRAP banche e assicurazioni

(commi 74-75)

Le aliquote IRAP per banche e assicurazioni sono stabilite

- al **4,65%** l'aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari;
- al **5,90%** l'aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione.

Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a 90.000 euro.

Restano, invece, confermate le aliquote per:

- le società di intermediazione mobiliare e degli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento ([art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997](#));
- le società di gestione dei fondi comuni di investimento ([art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997](#));
- le società di investimento a capitale variabile ([art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997](#));
- le società di partecipazione non finanziaria e assimilati ([art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997](#)).

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

(commi 76-81)

Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli **intermediari finanziari** la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è **parzialmente differita**, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.

Con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, si introduce una **limitazione temporanea all'uso** delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al 35% ed al 42% del maggior reddito imponibile, relativo sempre ai medesimi periodi d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di Bilancio 2025 (per il periodo d'imposta 2026) e da quelli previsti dalla disposizione (per il periodo d'imposta 2027).

Tale limitazione trova altresì applicazione per le società che partecipano al **consolidato fiscale** e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante.

Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

Leggi anche [DTA: rinvio parziale della deduzione per gli intermediari finanziari](#)

Rottamazione quinquies

(commi 82-101)

È possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando:

- le somme dovute a titolo di **capitale** e
- quelle maturate a titolo di **rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non sono dovute, invece:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale - Agenzia delle Entrate, provvedimento 23 maggio 2019);
- le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999);
- le somme maturate a titolo di aggio.

Per il pagamento è possibile versare il dovuto:

- in unica soluzione **entro il 31 luglio 2026**,
- nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare, con scadenza:
 - a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
 - b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli **interessi al tasso del 3% annuo**.

Leggi anche Nuova rottamazione: pagamenti rateali con tasso di dilazione al 3%

Per la procedura da seguire per l'adesione alla definizione agevolata valgono le seguenti **regole**:

- l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30 aprile 2026**, apposita dichiarazione, con modalità, esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 54 rate;
- nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'**impegno a rinunciare** agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la

data di scadenza di ciascuna di esse.

L'applicazione della definizione agevolata è limitata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada.

È possibile estinguere, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi a **precedenti definizioni agevolate** per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione con eccezione di quelli inclusi nella rottamazione quater, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

Leggi anche

- Rottamazione quinquies: adesione entro il 30 aprile 2026
- Vecchia e nuova rottamazione a confronto: quali differenze?
- Nuova rottamazione senza 5 giorni di tolleranza: il rischio decadenza
- Nuova rottamazione: pignoramenti sospesi anche a verifiche concluse

Definizione agevolata debiti nei confronti di regioni ed enti locali

(commi 102-110)

Nel rispetto di specifiche condizioni, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata.

Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Leggi anche La definizione agevolata dei tributi locali conviene a tutti?

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA

(comma 111)

L'Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell'azione accertatrice e anche avvalendosi di **procedure automatizzate**, può procedere alla liquidazione dell'IVA anche in caso di **omessa presentazione della dichiarazione annuale** entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972).

La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Leggi anche

- Base imponibile IVA e omessa dichiarazione: cosa cambia?
- Omessa dichiarazione: dubbi sul nuovo criterio di liquidazione IVA

Ritenuta sulle transazioni B2B

(comma 112-115)

Si introduce una **nuova ritenuta d'acconto** sui pagamenti delle fatture elettroniche tra soggetti che esercitano attività d'impresa (art. 25, comma 1-bis; dal 2026, [art. 38, D.Lgs. n. 33/2025](#))

La ritenuta è applicata sull'importo corrisposto (al netto dell'IVA) con le seguenti modalità:

- 0,5% per l'anno 2028.
- 1% a regime a partire dall'anno 2029.

Sono **esclusi**:

- i contribuenti aderenti al [regime forfetario](#);
- i contribuenti in regime di [adempimento collaborativo](#);
- i soggetti che hanno aderito al [concordato preventivo biennale](#).
- le categorie già soggette ad altre forme di ritenuta (es. intermediari di commercio, agenti assicurativi).

Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Leggi anche [Arriva la ritenuta d'acconto sulle transazioni B2B](#)

Stretta sulle compensazioni

(comma 116)

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale ("esterna"), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite è di 100.000 euro).

Leggi anche [Compensazioni in F24: nuova stretta dal 1° luglio 2026](#)

Accise sui tabacchi lavorati, sui prodotti da fumo e sulla birra

(commi 119-125, 859)

Previsto un **aumento progressivo** negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su **sigarette, sigaretti e tabacco** trinciato.

Inoltre, si rideterminano i coefficienti per il calcolo dell'**accisa sui prodotti a tabacco riscaldato**, nonché per l'**imposta di consumo sulle sigarette elettroniche**, con o senza nicotina. Prevista, poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucri, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini.

Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario.

Sono aggiornate le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).

Infine, l'aliquota dell'**accisa sulla birra** viene ridetermina nelle seguenti misure:

- per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;

- per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per

Leggi anche [Fiscalità dei prodotti da fumo: le novità in vista](#)

Plastic tax e sugar tax

(comma 125)

L'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax slitta al **1° gennaio 2027**.

Leggi anche [Sugar e plastic tax al 2027: nuovo rinvio o preludio all'abrogazione?](#)

Tassa sui pacchi

(commi 126-128)

Viene introdotto un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. che si applica alle spedizioni di beni:

a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Leggi anche [Contributo su spedizioni low-value: handling fee o barriera tariffaria?](#)

Accise sulla benzina e gasolio

(comma 129)

Vengono **parificate** le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri.

Vengono esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall'aumento dell'accisa e mantiene il regime favorevole - con accisa ridotta - per i biocarburanti.

Leggi anche [Accise carburanti tra bilancio pubblico e sostenibilità: cosa cambia?](#)

Svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

(comma 130)

Ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'[art. 92](#), comma 5 del [TUIR](#) dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, tra i ricavi ([art. 85](#), comma 1, lett. e) [TUIR](#)), si prevede che il valore minimo delle stesse è determinato:

a) per i **titoli negoziati in mercati regolamentati**, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli **altri titoli**, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell'ultimo semestre.

Una ulteriore modifica riguarda l'[art. 101 TUIR](#) in materia di **minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite** laddove viene previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento CE n. 1606/2002](#), le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

Razionalizzazione del reddito d'impresa

(commi 131-135)

In via **sperimentale** per il 2026, viene disposto che:

- a) in deroga all'[art. 83](#) del [TUIR](#), si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla **cessione di proprie azioni o quote**, effettuate a partire dal medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;
- b) le disposizioni di cui all'[art. 95](#), comma 6-bis, del [TUIR](#) si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su **azioni regolate per cassa** relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta;
- c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento CE n. 1606/2002](#), la deduzione del costo dei **marchi d'impresa**, dell'**avviamento** e delle **attività immateriali** a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'[art. 103](#), comma 3-bis, [TUIR](#) è ammessa in **misura non superiore a un diciottesimo** del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui sopra riconosciuti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Tali operazioni dovranno essere indicate in un **apposito prospetto della dichiarazione dei redditi**.

Leggi anche

- [Attività immateriali: deduzione sperimentale per i soggetti IAS/IFRS](#)
- [Su azioni proprie e intangible modifiche "in ordine sparso"](#)

Deducibilità interessi passivi

(commi 133-136)

Gli interessi passivi ([art. 96 TUIR](#)) sostenuti dagli **intermediari finanziari**, ad eccezione di quelli sostenuti da SIM e SGR, sono deducibili nei limiti:

- a) del **96%** del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- b) del **97%** del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- c) del **98%** del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- d) del **99%** del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Le stesse regole si applicano agli intermediari finanziari per la formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP mentre ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale

continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni (art. 96, comma 13, secondo periodo, TUIR).

Sono, inoltre, previste regole specifiche per il calcolo degli acconti d'imposta.

Addizionale sulle stock option

(comma 137)

L'addizionale sulle stock option del 10% per i **dirigenti del settore finanziario** (art. 33, D.L. n. 78/2010) non si applica a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad **almeno il doppio dell'addizionale** dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.

Tali disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

Modifiche in materia di IVA

(commi 138-139)

Con l'intento di adeguare all'ordinamento unionale la normativa nazionale, vengono modificate alcune norme contenute nel D.P.R. n. 633/1972 per far sì che la **base imponibile IVA** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei **costi sostenuti** dal cedente o prestatore.

Leggi anche

- Base imponibile IVA e omessa dichiarazione: cosa cambia?
- Cambia la tassazione IVA delle permuta: dal valore normale ai costi

Ritenuta su provvigioni percepite da agenzie di viaggio

(commi 140-142)

A partire dalle provvigioni corrisposte a decorrere **dal 1° marzo 2026**, la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 e, dal 2026, art. 39 del D.Lgs. n. 33/2025) è dovuta anche su quelle percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Rivalutazione partecipazioni

(comma 144)

Aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, passando dal 18% al **21%**.

Imposta di bollo sui contratti di credito

(commi 145-146)

Si prevede l'**esenzione** dall'imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, sui contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e sui contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme.

Giustizia tributaria

(commi 147-150)

Si interviene sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria, da un lato, modificando il regime transitorio per la **cessazione dalle funzioni dei giudici tributari** che operano presso le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età e, dall'altro, modificando il **trattamento economico** dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Tassazione previdenza complementare

(commi 201-205)

A decorrere **dal 1° luglio 2026**:

- con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, viene **aumentato il limite annuo di deducibilità** dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare e operano un conseguente coordinamento formale nella norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 portandolo da 5.164,57 euro a **5.300 euro**;

- per i **lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006** la norma secondo cui possono beneficiare della deduzione in oggetto, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, in un'eventuale misura maggiorata si applica, a decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, con riferimento al nuovo limite suddetto;

- le **rendite a durata definita** e quelle in forma di prelievi liberamente determinabili sono soggette al medesimo regime tributario previsto per le prestazioni (o quote di prestazioni) in forma di capitale

- le prestazioni corrisposte nella forma di **rendita mediante erogazione frazionata** sono assoggettate, per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ad una ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota del 20%, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui è iscritto il soggetto.

Leggi anche [Previdenza complementare: adesione automatica dal 1° luglio 2026 per i nuovi assunti](#)

Modifiche all'ISEE

(commi 208-209)

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare. In particolare:

- in merito ai termini di inclusione dell'eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale, viene elevato da 52.500 a 91.500 euro e a 200.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane il limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e incrementato il

medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell'importo eccedente;

- riguardo al parametro della **scala di equivalenza**, vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Pertanto, si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli e si incrementa nella misura di 0,5 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto.

Le modifiche riguardano l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; l'assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare.

Infine, per la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'ISEE (DSU), l'INPS coopererà anche con il Ministero dell'interno e con l'ACI e utilizzi anche le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel PRA.

Leggi anche [ISEE: soglia più alta nel 2026 per accedere alle prestazioni sociali agevolate](#)

Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici

(comma 237)

Per il periodo di imposta 2026, si introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e con reddito da lavoro dipendente del soggetto non superiore a 50.000 euro, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro.

È escluso dall'ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che gode dello specifico regime tributario agevolato subordinato al possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a un determinato limite ([art. 45](#), comma 2, [D.Lgs. n. 95/2017](#)).

Per il personale dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, il regime sostitutivo in esame è esplicitamente cumulabile con l'applicazione dei regimi tributari sostitutivi sui compensi per "prestazioni aggiuntive" e per lavoro straordinario ([art. 7](#), comma 2, [D.L. 7 giugno 2024, n. 73/2024](#), e [art. 1](#), comma 354, della [legge n. 207/2024](#)).

È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Iperammortamento

(commi 427-436)

Viene riproposta la disciplina della **maggiorazione dell'ammortamento** per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0, ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (iperammortamento).

In particolare, il beneficio viene riconosciuto, ai fini IRES ed IRPEF, alle imprese che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Leggi anche [Iperammortamenti estesi fino al 30 settembre 2028](#)

Comunicazioni pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri

(comma 437)

Passa da 1.000 euro a **5.000 euro** il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, etc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

Proroghe esenzioni tassazione fabbricati zone colpite dai sismi

(commi 580, 595, 616, 617)

Sono prorogate le norme che disciplinano le **esenzioni dei redditi da fabbricati**, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell'Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall'IMU e dalla TASI.

- si riconosce anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IMU (esenzione già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023;

- si estende la **detrazione fiscale del 110%** anche alle spese sostenute nell'anno 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La disposizione si applica a condizione che le relative istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del [D.L. n. 39/2024](#)).

Addizionali regionali e comunali IRPEF

(commi 649-650)

Si estende fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF, vigenti fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025).

Inoltre, si **proroga fino al 2028** la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si dispone inoltre che, sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Leggi anche [Addizionale regionale all'IRPEF a 4 aliquote fino al 2028](#)

TARI

(comma 677)

Si proroga dal 30 aprile al **31 luglio**, per l'anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Leggi anche Legge di Bilancio 2026: nuovi termini per TARI e addizionali IRPEF

Tassa di soggiorno

(commi 683-684)

Prevista la possibilità, per i comuni interessati, di incrementare, per il 2026, la tassa di soggiorno.

Verifica della PA per i pagamenti ad esercenti arti e professioni

(comma 725)

A decorrere **dal 15 giugno 2026**, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare (art. 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. n. 602/1973).

In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle amministrazioni andrà in favore:

- a) dell'agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.

Contributo sui premi delle assicurazioni RC auto

(comma 771)

Si modifica il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, introducendo un meccanismo di versamento di un acconto pari all'85% dell'importo versato nell'anno precedente.

Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee

(comma 932)

Per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l'applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta**, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto.

IMU immobili enti non profit

(commi 853-856)

Previste alcune disposizioni di **interpretazione autentica** in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

Tra le altre, viene precisato che lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi:

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Imposta sostitutiva IRPEF infermieri

(commi 944-945)

Si estende agli **infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate** il regime di **imposta sostitutiva dell'IRPEF** già previsto (art. 1, comma 354, legge n. 207/2024) per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tale regime contempla - a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali - un'aliquota pari al 5%.

Validazione domanda di rimborso dell'IVA

(commi 934-936)

Si demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario.

Altresì, si estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.